

Allegato A) alla Delibera del Consiglio Provinciale
n. _____ del _____

Premessa

Accezione ai termini.

L'istruttoria V.I.A provinciale, ai sensi della L.R. 4/2016 e del D.Lgs. n. 152/2006 comprende le seguenti attività:

- a) lo svolgimento delle procedure di verifica preliminare;
- b) lo svolgimento delle procedure di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, definito SIA;
- c) l'esame formale della documentazione presentata dal soggetto proponente, l'eventuale richiesta di integrazioni;
- d) l'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (cioè del SIA);
- e) la verifica tecnica degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sull'ambiente e sulle diverse componenti (l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, il sottosuolo, le acque, l'aria, il clima, i beni materiali ed il patrimonio culturale, comprese le interazioni tra i precedenti fattori);
- f) la valutazione tecnica delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti;
- g) la valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., qualora necessaria;
- h) la valutazione tecnica degli eventuali sistemi di monitoraggio;
- i) l'analisi tecnica dei contenuti delle osservazioni, delle controdeduzioni e dei pareri, nonché delle risultanze dell'eventuale inchiesta pubblica.

L'istruttoria si conclude con la formulazione del parere sull'impatto ambientale dell'impianto, opera o progetto proposto.

Il parere è obbligatorio ma non vincolante per l'adozione dei successivi provvedimenti da parte dell'Autorità competente.

ART. 1 OGGETTO

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 9, della L.R. 18 febbraio 2016 n.4, il presente documento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale per la valutazione di impatto ambientale.

ART. 2 COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO

1. Il Comitato Tecnico Provinciale, nel seguito chiamato Comitato, è istituito con provvedimento del Presidente della Provincia.

2. Ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge regionale n. 4/2016 il Comitato è presieduto dal Dirigente della struttura provinciale competente (nel seguito definito Presidente) o suo delegato ed è composta:

- a) dal Responsabile dell'Ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale;
- b) dal Direttore del Dipartimento provinciale dell'ARPAV o da funzionario da lui delegato;
- c) da nove laureati esperti, con comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni e scelti sulla base di candidature pervenute a seguito di apposito bando, quella di esperti in analisi e valutazione ambientale almeno nelle seguenti materie:
 - 1) pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
 - 2) tutela dei beni culturali ed ambientali;
 - 3) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
 - 4) tutela dell'assetto agronomico e forestale;
 - 5) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
 - 6) salute ed igiene pubblica;

- 7) contenimento degli inquinanti;
 - 8) impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali;
 - 9) inquinamento acustico e agenti fisici;
 - 10) interventi idraulici e modellistica idraulica;
 - 11) diritto od economia ambientale.
- nominati dal Presidente della Provincia.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono garantite dalla struttura provinciale competente per la VIA.

ART. 3 COMPETENZE DEL COMITATO

1. Il Comitato è, nell'ambito provinciale, l'organo tecnico-istruttorio dei procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale .

2. L'istruttoria del Comitato ha le seguenti finalità:

- a) accertare la completezza della documentazione presentata;
- b) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne la produzione e gestione di rifiuti liquidi e solidi, le emissioni inquinanti nell'atmosfera, i rumori ed ogni altra eventuale sorgente di potenziale inquinamento, corrispondano alle prescrizioni dettate dalle normative di settore;
- c) accertare il corretto utilizzo degli strumenti di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
- d) individuare e descrivere l'impatto complessivo della realizzazione del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva.
- e) effettuare l'analisi tecnica dei contenuti delle osservazioni, delle controdeduzioni e dei pareri, nonché delle risultanze dell'eventuale inchiesta pubblica.

3. Le competenze della comitato comprendono:

- l'analisi dei documenti progettuali ai fini della verifica formale e della compatibilità ambientale-territoriale del progetto, opera o progetto proposto;
- l'effettuazione di sopralluoghi;
- l'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti della documentazione;
- la formulazione di un parere che può essere positivo, negativo o positivo con prescrizioni, di cui all'art.10 della L.R. 4/2016, sull'impatto ambientale in ordine a progetti di competenza provinciale così come individuati nell'Allegato A1 della L.R. 4/2016 e sulla relazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., qualora necessaria;
- la definizione dei criteri e l'interpretazione tecnica di modifica sostanziale di un'opera, progetto o intervento nei casi di particolare complessità, su richiesta del responsabile del procedimento;
- l'eventuale verifica delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione, sulle attività di monitoraggio e controllo di cui all'art.20 della L.R. 4/2016, nonché, in caso di violazioni, la determinazione dei tempi e le modalità di adeguamento.

4. Sulla base del parere formulato dal comitato ~~il Presidente della Provincia~~/il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato "Giudizio di compatibilità ambientale". Tale provvedimento ha contenuto discrezionale e, pertanto, può discostarsi motivatamente, dal parere della Commissione.

5. Il Comitato esprime parere, ai sensi dell'art.8 della Legge 4/2016, anche sui progetti assoggettati alla procedura di verifica di tipologie progettuali di competenza provinciale come individuate nell'allegato A2 della L.R. 4/2016, ai fini dell'adozione del provvedimento di competenza del responsabile della struttura competente per la V.I.A., qualora il responsabile del procedimento lo ritenga necessario per la complessità del progetto e/o per un esame collegiale delle osservazioni/pareri pervenuti.

6. Il comitato può esprimersi anche in ordine a procedimenti con pareri coordinati, di cui all'art.11 della L.R.4/2016, con autorizzazione/approvazione del progetto o il rilascio dell'AIA di tipologie progettuali individuate nell'Allegato B della L.R.4/2016;

7. Il comitato coordina i propri lavori con quelli della Conferenza di Servizi prevista dagli artt. 10 e 11 della L.R. 4/2016, e può essere integrato con i rappresentanti dei soggetti competenti alla approvazione o autorizzazione del progetto.

8. Il Comitato, infine, coordina la propria attività istruttoria con gli Uffici competenti della Provincia, nei casi in cui vi siano procedimenti riguardanti progetti per i quali a conclusione delle procedure di V.I.A. si rende necessario un successivo iter autorizzativo.

9. Le istanze di verifica di assoggettabilità a Screening o alla V.I.A., per le quali il Comitato abbia ritenuto non necessario l'avvio di un procedimento di Screening o di V.I.A., vengono evase attraverso atti amministrativi assunti dal Dirigente dell'ufficio V.I.A. Analoga procedura si applica per le istanze di modifica delle prescrizioni o dei termini, o di ogni altra disposizione contenuta nei provvedimenti vigenti di V.I.A. o di Screening.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO

1. In ragione della materia da trattare, il Presidente del Comitato può prevedere dei gruppi di lavoro/gruppi istruttori per agevolare l'attività istruttoria posta a premessa dell'attività consultiva deputata alla formulazione dei pareri.

2. L'individuazione dei componenti esperti ai vari gruppi di lavoro è disposta, sentiti gli interessati, sulla base delle caratteristiche culturali e delle attitudini professionali dei vari componenti e delle esigenze derivanti dai compiti istruttori del Comitato, privilegiando inoltre criteri di rotazione nell'assegnazione dell'attività istruttoria.

3. Il Presidente del Comitato può prevedere sopralluoghi dei siti interessati dai progetti, da parte di componenti del Comitato o del gruppo di lavoro.

4. In ragione della materia da trattare ed in particolare per materie la cui autorizzazione è di competenza provinciale, il Presidente della Commissione può provvedere affinché gli uffici competenti predispongano una propria istruttoria da presentare al Comitato in sede plenaria o, se istituito, al gruppo di lavoro.

ART. 5 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO

1. Il Presidente assegna l'istruttoria delle singole domande ad un Referente, con funzioni di relatore e coordinatore del gruppo di lavoro e provvede a fornire copia di tutta la documentazione presentata dal proponente.

2. All'attività istruttoria delle singole sottocommissioni possono partecipare, senza gettone di presenza, anche gli altri componenti del Comitato Tecnico secondo modalità di partecipazione concordate con il Referente.

3. Ciascun gruppo di lavoro svolge l'attività istruttoria nei modi e nelle sedi di volta in volta ritenuti più opportuni.

4. L'istruttoria da parte della sottocommissione si conclude con una relazione scritta del Referente contenente una sintetica descrizione della situazione di fatto, dei presupposti di diritto, le considerazioni di ordine tecnico e con una proposta di parere motivato da sottoporre alla discussione del Comitato convocato in riunione plenaria.

5. In caso di necessità di integrazioni il Referente presenta una relazione con le richieste da sottoporre alla discussione del Comitato convocato in riunione plenaria.

ART. 6 RIUNIONI PLENARIE

1. Periodicamente il Presidente convoca riunioni plenarie del Comitato Tecnico alle quali partecipano tutti i componenti.

2. Nelle riunioni plenarie:

- a) il Presidente del Comitato provvede all'assegnazione delle istruttorie;
- b) il Comitato tratta problemi di carattere generale e di metodo relativi all'attività istruttoria e di valutazione e, su richiesta del Referente, esamina particolari problematiche emerse nel corso dell'attività istruttoria preliminare del gruppo di lavoro;
- c) il Referente, o altro relatore da lui indicato, relaziona sugli esiti dell'attività istruttoria del gruppo di lavoro;
- d) il Comitato si esprime sulle eventuali integrazioni proposte;
- e) il Comitato rende il parere in merito alle opere sottoposte alle procedure di VIA previste dalla L.R. 4/2016;
- f) il Comitato si esprime, qualora ritenuto necessario dal responsabile del procedimento, in merito ai progetti sottoposti a verifica;
- g) il Comitato si esprime in merito a modifiche sostanziali ed adeguamento dei progetti al parere sull'impatto ambientale.

3. In particolare, per i procedimenti di verifica di opere e progetti per cui l'Amministrazione deve, in fase autorizzativa, acquisire il parere della C.T.P.A., il Comitato e la C.T.P.A. stessa sono, di norma, convocati contestualmente per l'esame del progetto. In caso di esclusione dalla procedura di V.I.A., la C.T.P.A. si esprime ai sensi dell'art. 15 della L.R. 33/85.

4. Qualora il proponente chiedesse, ai sensi dell'art.10 c.2 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.11 L.R.4/2016, contestualmente all'istanza di VIA anche il rilascio dell'AIA le conferenze di servizi dovranno essere integrate con i soggetti competenti per entrambi gli iter amministrativi.

ART. 7 REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE PLENARIE

1. il Comitato Tecnico in seduta plenaria viene convocato dal Presidente dello stesso con una comunicazione scritta, contenente la data, l'ora e la sede stabilite per la seduta nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La convocazione inoltrata per posta elettronica, con un preavviso di almeno 5 giorni, è sostitutiva di altre forme di comunicazione scritta. In casi di dimostrata urgenza, tale termine potrà essere motivatamente ridotto.

2. Le sedute plenarie del Comitato sono valide in presenza della metà dei suoi componenti dei componenti in carica.

3. I componenti esperti nominati devono assicurare, in corso d'anno solare, un numero di presenze alle sedute plenarie di Comitato non inferiore al 70%, salvo i casi di giustificato motivo, per i quali devono provvedere a segnalare tempestivamente l'assenza. Per assenze non giustificate superiori al 30% il Presidente del Comitato propone al Presidente della Provincia la revoca dell'incarico e la sostituzione del componente ai sensi del successivo art. 11.

4. In caso di assenza, il Presidente può delegare le proprie funzioni ad un Dirigente /Funziario della struttura provinciale competente.

5. E' consentita la partecipazione ai lavori istruttori del Comitato anche del soggetto proponente o di un suo delegato, qualora l'interessato ne presenti richiesta ovvero il Comitato ravvisi l'esigenza di approfondire alcuni aspetti con lo stesso. In entrambi i casi l'intervenuto deve lasciare la seduta prima del pronunciamento finale del Comitato.

6. Sulla base della relazione istruttoria del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 5 il Comitato emette parere motivato sull'opera che è chiamata ad esaminare, nel rispetto dei termini stabiliti.

7. Qualora il Comitato non pervenga ad un giudizio unanime sul progetto in esame si procede con votazione palese. Le deliberazioni del Comitato sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione. Il parere viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione e trasmesso ~~al Presidente della Provincia~~ al Dirigente della struttura competente per consentire l'emissione del giudizio di compatibilità.

8. Delle riunioni plenarie viene tenuto un sintetico verbale, firmato dal segretario del Comitato e

controfirmato dal Presidente dello stesso. Il verbale deve riportare i partecipanti, gli argomenti trattati, la discussione e le conclusioni a cui il Comitato è pervenuto; dà inoltre conto dell'intervento di soggetti terzi ai lavori del Comitato, dell'assegnazione delle istruttorie, delle osservazioni dei vari componenti, dell'esito delle votazioni. Eventuali registrazioni devono considerarsi quali semplice ausilio alla stesura del verbale e non possono essere messe a disposizione di estranei.

9. La stesura del testo del verbale avviene entro 20 giorni dalla riunione; dopo tale termine, il testo predisposto viene, da parte della Struttura provinciale VIA, messo a disposizione dei componenti che hanno partecipato alla riunione, che possono far pervenire per iscritto osservazioni o precisazioni; se in tale termine non presentano osservazioni o precisazioni, il testo si intende da loro approvato.

10. Nei casi previsti dalla L.R. n.04/2016 di cui all'art.10 (Procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale) e art.11 (Coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti), il Comitato viene integrato dalle amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi, comunque denominati, in materia ambientale preordinati alla realizzazione del progetto, con possibile indizione di una conferenza di servizi istruttoria ovvero convocazione di una conferenza di servizi decisoria ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, alla quale partecipano, con voto deliberativo, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e c).

ART. 8 INCHIESTE PUBBLICHE

1. L'inchiesta pubblica, disposta ai sensi dell'art.15 della L.R. 4/2016, si svolge con le medesime modalità della riunione plenaria periodica e di essa si redige verbale.
2. Il Presidente del Comitato dirige lo svolgimento dell'inchiesta.
3. Nell'inchiesta pubblica coloro che hanno presentato le osservazioni esprimono le proprie considerazioni. Il proponente replica a ciascuna considerazione / osservazione.
4. Ai fini del compenso spettante agli esperti l'inchiesta pubblica equivale ad una seduta del Comitato Tecnico VIA.

ART. 9 DIMISSIONI DI COMPONENTI

1. Le dimissioni di un componente nominato dal Presidente della Provincia sono presentate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente della Provincia e, per conoscenza, al Presidente del Comitato.
2. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento in cui vengono protocollate ed hanno effetto dal 30° giorno successivo a quello del ricevimento da parte della Provincia.
3. Entro 10 giorni dal ricevimento delle dimissioni il Presidente del Comitato invita gli Uffici competenti a proporre al Presidente della Provincia la sostituzione del componente dimissionario con altro esperto nella medesima materia ove possibile attingendo alle candidature di cui all'art.2 .
4. Il Presidente della Provincia procede alla nomina del nuovo componente, ai fini della reintegrazione della Commissione.

ART. 10 DURATA E DECADENZA DELL'INCARICO

1. il Comitato dura in carica un periodo pari a quello del mandato del presidente della Provincia. Esercita comunque le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.
2. I componenti esperti possono essere confermati per un massimo di tre mandati consecutivi.

ART.11 REVOCA DELL'INCARICO

1. Su proposta motivata del Presidente del Comitato, il Presidente della Provincia può disporre la revoca dell'incarico di un componente del Comitato nei seguenti casi:
 - a) gravi inadempienze o ritardi rispetto ai compiti affidati che comportino il superamento dei tempi di conclusione del procedimento previsti dalla L.R. 4/2016;
 - b) comportamenti non conformi a quanto previsto al successivo *art. 15* accertati dall'Ufficio

competente sulla VIA;

c) nei casi previsti dalla legge per la sospensione dai pubblici uffici degli amministratori;

d) nel caso di assenze superiori ai parametri di cui al comma 3 articolo 7 delle presenti disposizioni.

2. La revoca ha effetto dalla data indicata nel provvedimento che viene notificato all'interessato ed inviato, per conoscenza, al Presidente del Comitato.

3. Il Presidente della Provincia procede alla nomina del nuovo componente, ai fini della reintegrazione del Comitato, con la medesima procedura seguita nel caso di dimissioni di cui al precedente art. 9.

ART. 12 ATTIVITA' IN ASSENZA DEL PLENUM

1. La Commissione può continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum purché il numero dei componenti in carica non sia inferiore a 6.

ART. 13 DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

1. Su proposta motivata del Presidente del Comitato Tecnico, il Presidente della Provincia può disporre l'affidamento di istruttorie o di parti di esse ad esperti esterni, anche dell'ARPAV, dotati di competenze specialistiche.

2. Le procedure sono quelle di affidamento degli incarichi di consulenza.

ART. 14 COMPENSO PER I COMPONENTI

1) I compensi previsti per i componenti esperti del Comitato Tecnico nominati dal Presidente della provincia sono così costituiti:

a) una quota fissa per ciascuna seduta plenaria, per ciascun componente, di entità pari ad € 120,00, oneri fiscali e previdenziali compresi. Tale compenso sarà dovuto a condizione che la partecipazione effettiva sia pari ad almeno il 70% del tempo di durata della seduta o alla metà degli argomenti trattati, così come risulta dai verbali redatti dal Segretario del medesimo Comitato;

b) una quota pari ad € 1.500,00 per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, da ripartirsi nella misura di € 1.000,00 al referente del gruppo di lavoro e di € 500,00 agli altri componenti del medesimo gruppo;

c) una quota pari ad € 500,00 per le procedure di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., da ripartirsi nella misura di € 350,00 al referente del gruppo di lavoro e di € 150,00 agli altri componenti del medesimo gruppo.

2) I sopralluoghi e le missioni all'interno del territorio provinciale dei componenti esperti del gruppo di lavoro referente, sono equiparati, ai fini del compenso, ad una seduta plenaria del Comitato e sono comprensivi di rimborso delle spese di viaggio.

3) La liquidazione del compenso e dei rimborsi viene disposta dal Dirigente del Servizio V.I.A. entro il mese di febbraio-successivo all'anno di attività, sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile dell'Ufficio che documenta l'attività svolta e gli importi riscossi dalla Provincia.

ART.15 TARIFFE COSTI ISTRUTTORIE

1. Nel recepimento della DGR 1021 del 29 giugno 2016 gli oneri istruttori vengono così ripartiti:

- Valutazione impatto ambientale 0,5 per mille del costo dell'intervento con un minimo di Euro 5.000,00;
- Valutazione impatto ambientale e contestuale autorizzazione/approvazione 0,5 per mille del costo dell'intervento con un minimo di Euro 5.000,00;
- Verifica assoggettabilità a VIA 0,25 per mille del costo dell'intervento con un minimo di Euro 2.000,00;
- Scoping 0,25 per mille del costo dell'intervento con un minimo di Euro 2.000,00;
- Valutazione impatto ambientale con contestuale rilascio AIA 0,8 per mille del costo dell'intervento con un minimo di Euro 5.000,00;
- Proroga provvedimento di VIA 25 per cento di quanto già versato a titolo dello 0.5 per mille

- per la VIA con un minimo di Euro 2.000,00;
- Riesame del provvedimento già emanato 25 per cento di quanto già versato a titolo dello 0.5 per mille per la VIA, ovvero 0.25 per la Verifica assoggettabilità a VIA. Non si procede al versamento oneri istruttori in caso di rettifica del provvedimento in conseguenza di errori nella formulazione del medesimo.
 - Rinnovo di autorizzazione o concessione ai sensi dell'art.13 L.R.4/2016 euro 2.500,00 per progetti sottoposti a VIA, euro 1.000,00 per progetti sottoposti a Verifica assoggettabilità.

ART. 16 NORME DEONTOLOGICHE

1. Nello svolgimento dell'attività presso il Comitato, gli esperti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare essi sono tenuti al segreto relativamente ad informazioni e notizie sui progetti e sulle aziende di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato.
2. I componenti del Comitato non possono intervenire attivamente alla presentazione al pubblico di cui all'art. 14 della L.R. 4/2016 e non possono svolgere consulenza professionale nei confronti dei soggetti proponenti in relazione ai progetti sottoposti all'esame della Commissione.
3. Non possono inoltre chiedere documentazione direttamente ai soggetti proponenti ma sono tenuti a segnalare la necessità di integrazioni al Responsabile dell'ufficio provinciale VIA.
4. Gli esperti si attengono inoltre alle norme di deontologia professionale.
5. Nello svolgimento delle attività presso il Comitato Tecnico gli esperti si assumono la responsabilità delle istruttorie loro assegnate sottoscrivendo la relazione di sintesi che viene depositata agli atti.